

# Decreto federale sull'estensione dei limiti materiali posti alla revisione della Costituzione federale (essenza dei diritti fondamentali)

(Progetto B)

*Avamprogetto*

del ...

---

*L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,*  
visto il messaggio del Consiglio federale del...<sup>1</sup>  
*decreta:*

I

La Costituzione federale<sup>2</sup> è modificata come segue:

*Art. 139 cpv. 3*

<sup>3</sup> Se l'iniziativa viola il principio dell'unità della forma o della materia, disposizioni cogenti del diritto internazionale o l'essenza dei diritti fondamentali, l'Assemblea federale la dichiara nulla in tutto o in parte.

*Art. 193 cpv. 4*

<sup>4</sup> Le disposizioni cogenti del diritto internazionale e l'essenza dei diritti fondamentali sono intangibili.

*Art. 194 cpv. 2*

<sup>2</sup> Ogni revisione parziale deve rispettare il principio dell'unità della materia e non può violare le disposizioni cogenti del diritto internazionale e l'essenza dei diritti fondamentali.

II

<sup>1</sup> Il presente decreto sottostà al voto del Popolo e dei Cantoni.

<sup>2</sup> Il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.

<sup>1</sup> FF...

<sup>2</sup> RS 101